



2956 / 12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA

- Presidente - SENTENZA N. 2949/2011

Dott. VITO SCALERA

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

- Consigliere - N. 5026/2011

Dott. MARIA VESSICHELLI

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLO ZAZA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI
nei confronti di:

1) M.C.A.

N. IL * C/

2) F.F.

N. * C/

avverso la sentenza n. 87/2009 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRINA, del
07/05/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *A. Duno*

che ha concluso per *annullamento ex novo*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *J. Coletta*

FATTO E DIRITTO

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Tivoli avverso la sentenza del Tribunale locale- sez. dist. di Palestrina- in data 7 maggio 2010, con la quale M.C.A. e F.F. sono stati assolti dal reato ex art. 483 cp lo ascritto perché il fatto non costituisce reato.

I due imputati erano stati tratti a giudizio per avere attestato falsamente, in una dichiarazione allegata – nel 2007- alla richiesta di contratto di fornitura di energia elettrica da stipularsi con l'ENEL, che la energia non sarebbe stata utilizzata per alimentazione di immobili mentre, in realtà, tale fornitura era stata destinata proprio a immobili realizzati abusivamente.

La attestazione dei privati era risultata, cioè, ideologicamente falsa, ma il giudice aveva ritenuto che non ricorresse la contestata ipotesi dell'art. 483 cp dal momento che l'ENEL è ente divenuto di natura privatistica.

Deduce il PM che la attestazione del privato è stata realizzata, nel caso di specie, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in ossequio al disposto dell'art. 48 del dpr n. 380 del 2001, e il falso dichiarato in tal genere di atto integra il reato di cui all'art. 483 cp.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Invero la giurisprudenza di questa Corte ha già enunciato il principio secondo cui integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - in sede di dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l'ENEL - attesti di adibire l'energia ad un uso diverso da quello reale, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 48 d. P.R. n. 380 del 2001, destinata a provare la verità delle asseverazioni in essa contenute; inoltre, tale dichiarazione è resa a funzionario dell'ENEL, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, posto che, a tal fine, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione (Rv. 250452).

Sul tema della qualificabilità come pubblico ufficiale, del dipendente ENEL destinatario della predetta dichiarazione del privato, si era già in precedenza osservato, ad opera della stessa giurisprudenza, che ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della

prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio.

E' già stato, cioè, ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'ENEL, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica (Sez. 5, Sentenza n. 2036 del 16/01/1997, (dep. 05/03/1997) Rv. 208669).

Ne può valere diversamente, in senso contrario, il rilievo, costituente il fondamento della sentenza assolutoria impugnata, secondo cui l'Enel ha natura privatistica.

Ad escludere che tale natura possa influire sulla qualificabilità del dipendente addetto alla stipula dei contratti di fornitura come pubblico ufficiale, vale invero il principio giurisprudenziale sopra ricordato.

Deve poi rilevarsi che nella specie non difetta neppure il requisito dell'"atto pubblico" nel quale la dichiarazione del privato sia destinata ad essere riportata.

Come sottolineato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, la nozione di atto pubblico rilevante ai fini che qui ci occupano, non è solo quella ristretta derivante dalla lettura degli artt. 2699 e 2700 cc, tale essendo la qualifica che corrisponde all'atto pubblico fidefaciente. Deve invece farsi riferimento ad una nozione in senso più ampio, comprensiva di tutti i documenti compilati dai pubblici ufficiali e dagli altri soggetti previsti dalla legge, nell'esercizio delle loro funzioni e attribuzioni.


Ci si riferisce, in particolare, al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla P.A., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della Pubblica amministrazione (Rv. 213363; Rv. 242770).

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per il relativo giudizio.

Roma 15 dicembre 2011

Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
add	24 GEN 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise	

il Cons. est.

